



COMUNE DI PISA  
**Direzione Advocatura Civica**

Al Consiglio Comunale  
*[tramite la Direzione Finanze]*

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

**OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** Giudice di Pace di Pisa - nrg 1155/2018 – Sentenza n. 432/2021 - liquidazione spese legali e onorari CTU. (32C18)

**Soggetto creditore:**

Denominazione: ~~Muchetti Luana nata a Pisa il 26/7/1941~~

~~C.F.: MCHLNU41L66G702~~

~~Residente a Pisa in via Bandi n. 14~~

**Importo complessivo del debito: € 2.243,24**

di cui: spese processuali	€	1.205,00
spese generali 15%	€	180,75
CAP 4%	€	55,43
IVA 22%	€	317,06
	€	1.758,24
Spese non imponibili	€	125,00
	€	1.883,24
Rimborso spesa CTU	€	360,00
Totale	€	2.243,24

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

× art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

□ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

□ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

□ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

**(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:** \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:**

- Con atto notificato all'Ente in data 22/3/2018 parte attrice citava il Comune di Pisa avanti al Giudice di pace di Pisa per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta provocata dal cedimento improvviso di un lastricato di marmo, sul quale aveva appoggiato il piede, al Cimitero suburbano;
- Con sentenza n. 432/2021 il Giudice di Pace di Pisa accoglieva la domanda risarcitoria e condannava l'Ente al risarcimento del danno nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.205,00 oltre accessori come per legge, € 125,00 per spese non imponibili nonché spese CTU.

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:**

- Relazione dell'Avvocatura civica;
- sentenza n. 432/2021 Giudice di Pace di Pisa;
- verbale udienza 30/10/2020.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa, 16/7/2021

Il Dirigente *ad interim*  
Dott. Alessandro Balducci

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO BALDUCCI  
Organizzazione: COMUNE DI PISA  
Data: 16/07/2021 13:36:45

## **Relazione illustrativa sullo svolgimento processuale**

Con atto di citazione notificato in data 22/3/2018 la sig.ra L.M. conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Pisa il Comune di Pisa per sentirlo condannare al risarcimento dei danni fisici subiti a seguito della caduta causata da un improvviso cedimento di un lastricato di marmo, sul quale aveva appoggiato il piede, nel Cimitero suburbano.

L'Ente si costituiva in giudizio contestando il fatto storico al quale parte attrice imputava la caduta con le modalità sopra descritte, facendo presente che non era stato provato che il cedimento del lastricato di marmo fosse avvenuto improvvisamente ed insistendo sulla esclusione della responsabilità dell'Ente poiché il fatto lesivo sarebbe avvenuto in pieno giorno, con buona visibilità, e, pertanto, ben individuabile ed evitabile da parte attrice.

Il giudice, non tenendo conto di quanto dedotto dall'Ente, ha ritenuto opportuno giungere alla conclusione *“che l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al caso di specie si fonda sulla dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, e sull'assunto della esigibilità in concreto di un'attività di controllo del bene”*.

Pertanto, con la sentenza n. 432/2021 il Giudice di Pace ha applicato l'art. 2051 c.c. condannando l'Ente al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, al pagamento delle spese di lite liquidandole in complessive € 1.205,00 oltre accessori e spese non imponibili pari ad € 125,00 nonché al pagamento della CTU.

Ulteriori approfondimenti sullo svolgimento cronologico dei fatti che hanno determinato il contenzioso potranno essere richiesti alla Direzione-06 competente per la richiesta del Debito fuori bilancio per la liquidazione del capitale.

Si chiede, pertanto, il riconoscimento del debito fuori bilancio delle spese di lite comprensive delle spese di CTU già liquidate da parte attrice.

Avv. Giacomo Mannocci

Firmato digitalmente da: MANNOCCI GIACOMO  
Data: 16/07/2021 13:32:10

Sent. n. 432/2024  
del 25/6/21  
R.G. n. 1155/18  
Rep. n. 336/2021  
Cron. N. 2847/2021  
Sentenza dep. 28/6/21  
PUBB. 30/6/2021



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n.1155/18 R.G. di questo Ufficio e promossa

**DA**

n.5 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Vizza che la rappresenta e difende per mandato in atti

**ATTRICE**

**CONTRO**

**COMUNE DI PISA**, sedente in Pisa, via degli Uffici n.1 (P.I. 00341620508), in persona del Dirigente della Direzione "Infrastrutture e viabilità, verde e arredo urbano e edilizia scolastica" Arch. Fabio Daole, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Gigliotti, dall'Avv. Giacomo Mannocci e dall'Avv. Sandra Ciaramelli, come da procura in atti

**CONVENUTO**

Avente per oggetto: risarcimento danni da illecito extracontrattuale.

La causa è passata in decisione all'udienza del 25.06.21 sulle conclusioni delle parti precisate nelle rispettive note depositate, qui da intendersi integralmente trascritte.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

ha convenuto in giudizio il Comune di Pisa per sentirlo condannare al risarcimento dei danni fisici patiti in conseguenza di una caduta occorsa il 26.2.17 ore 11.30 all'interno del cimitero

Suburbano del Comune di Pisa, assumendo che dopo aver fatto visita alla tomba del defunto marito ubicata all'interno del quadrato n.2, mentre si accingeva ad uscirne, nell'appoggiare il piede su un lastricato di marmo, esso improvvisamente cedeva, facendola cadere a terra, derivandone lesioni personali.

Si costituiva in giudizio l'ente convenuto contestando la domanda attrice in punto di *an* e di *quantum*.

La causa veniva istruita con assunzione di prova orale, espletamento di Ctu medico-legale ed all'esito passava in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito del disposto normativo dell'art.2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;

Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode come detto – l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;

In subiecta materia è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, della Suprema Corte n.15761/16 del 29.7.16, *"che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità"*.

Ciò premesso, incombeva a parte attrice dimostrare le esatte modalità dell'accaduto in guisa tale da consentire una valutazione della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito.

Le risultanze processuali hanno offerto riscontri sufficienti del fatto storico allegato dall'attrice.



Il reale svolgimento dei fatti è stato descritto dalle testimonianze escusse.

Risulta dunque acclarato che l'attrice mentre si accingeva ad uscire dal quadrato ove era posta la tomba del defunto marito, nell'appoggiare il piede su un lastricato di marmo, esso cedeva improvvisamente facendola cadere a terra.

Lo stato dei luoghi è stato riconosciuto dai testi in quella rappresentato nei reperti fotografici versati in atti.

Si reputa provato a favore dell'attrice che la caduta a terra sia stata causata dal cedimento/rottura del lastricati di marmo, non potendosi sostenere, al contempo, che il fatto lesivo possa essere ricollegato ad un difetto di attenzione dell'attrice nel camminare, dal momento che l'affidamento normale del pedone è nel senso che il piano di calpestio sia integro.

Al cospetto dell'art.2051 cc. la Cassazione con recente ordinanza 456/2021 ha ribadito il consolidato principio che l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (vedi Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del 1/2/2018).

Ed ancora in ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c. Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26524, *"nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.*

Intanto l'eccezione di esonero di responsabilità svolta dall'ente convenuto sul rilievo della condotta negligente dell'attrice che si sarebbe posta quale causa esclusiva dell'evento dannoso, recidendo ogni legame causale tra la presunta anomalia stradale e il danno lamentato, è infondata. .

La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. La Corte di Cassazione (sentenza 29 luglio 2016, n. 157, conforme Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2016, n. 5695 e Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2016, n. 4768) ha statuito che la condotta del danneggiato elide il nesso eziologico tra cosa e danno soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, ossia estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto; in caso contrario, essa rileva ai fini del concorso nella causazione dell'evento, a norma dell'art. 1227 c.c.

Dalle risultanze fattuali, nel nostro caso non si ravvisa alcun comportamento abnorme della vittima o un uso improprio della cosa, tale da elidere il nesso eziologico tra cosa e danno.

L'attrice stava utilizzando il piano di calpestio in modo conforme alla sua destinazione, ovvero seguendo il suo percorso, in guisa tale che non può ritenersi che la sua condotta sia stata una concausa del danno, dovendosi invece affermare che la caduta derivò esattamente dal cedimento del lastricato di marmo nel momento in cui l'attrice vi passò sopra.

In sintesi non è stata fornita alcun riscontro integrante il caso fortuito previsto dall'art.2051 cc quale scriminante della responsabilità del custode.

L'indagine di questo giudicante porta alla conclusione che l'applicabilità dell'art.2051 c.c. al caso di specie si fonda sulla dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, e sull'assunto della esigibilità in concreto di un'attività di controllo sul bene.

Per quanto sopra, in applicazione dell'art. 2051 c.c., consegue l'obbligo del Comune di Pisa di risarcire il danno subito dall'attrice nella misura di cui appresso.

In punto di quantum, all'esito della CTU medico-legale, il dott. Lelli, le cui conclusioni il giudice ritiene congruamente motivate e condivisibili, ha accertato che l'attrice in seguito al sinistro ha subito la frattura della base del V metatarso di destra, guarita con postumi permanenti stimati nel 2%.

Il ctu, dal quadro clinico posto alla sua attenzione, ha rilevato una sintomatologia temporanea, determinando un db temporaneo di gg.30 a totale, 10 gg. al 75%, 10 gg al 50% e 30 gg.al 25%.

Sulla base di queste valutazioni il danno da lesione può essere quantificato, in applicazione delle tabelle milanesi vigenti per il 2010, che costituiscono valido criterio di riferimento riconosciuto unanimemente

dalla giurisprudenza, in € 1.592,00 per I.P. ed € 4.950,00 per I.T. (punto base ITT € 99,00) e così complessivamente € 6.542,00, all'attualità.

Ovviamente l'entità del risarcimento va contenuta nel limite di competenza per valore del Giudice di Pace di € 5.000,00, per cui è assorbente ogni altra pretesa di natura patrimoniale (spese mediche).

Il Comune di Pisa va dunque condannato al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 5.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta, con liquidazione come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/14. Il costo della Ctù già liquidato con decreto interinale viene posto a definitivo carico di parte convenuta.


#### **P.Q.M.**

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e deduzione disattesa, accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna il Comune di Pisa al pagamento di € 5.000,00, oltre interessi legali come in motivazione.

Condanna altresì parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida in € 1.205,00,50 per compensi, ed € 125,00 per spese non imponibili, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CAP.

Spese di Ctù a definitivo carico di parte convenuta.

Così deciso in Pisa il 25.06.21







UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

**Verbale d'udienza del 30.10.20 tenuta dall'Avv. Dario Bongiorno**

Sono comparsi i procuratori delle parti; è altresì presente il dott. Caruso Felice ai fini della pratica forense.

E' inoltre presente il dott. Stefano Lelli, già nominato C.T.U. che dichiara di accettare l'incarico.

Il Giudice di Pace ricorda al C.T.U. l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere e lo invita a prestare giuramento facendogli ripetere la seguente formula:

**"Giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità"**

Interrogato il CTU sulle proprie generalità risponde:

sono e mi chiamo Stefano Lelli nato a Pisa il 12.7.54 con studio in Pisa, U.O. Medicina Legale Galleria Gerace n.14

Il GdP pone al CTU i quesiti già formulati nell'ordinanza 17.06.19.

I procuratori delle parti si riservano la nomina del CT.P. sino all'inizio delle operazioni peritali.

Il GdP assegna al C.T.U. un acconto/saldo di € 360,00 oltre accessori se dovuti a carico della parte attrice.

Fissa l'inizio delle operazioni peritali del CTU per il giorno 13.11.20 ore 18 presso il suo studio.

Stabilisce il termine sino al 18.01.21 per la trasmissione della relazione alle parti costituite;

Fissa il termine di 15 giorni entro il quale le parti devono possono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione.

Fissa l'ulteriore termine di giorni 15 entro il quale il CTU deve depositare in cancelleria la relazione scritta, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse.

Il Giudice rinvia la causa all'udienza del 15.03.21 ore 11.

Autorizzando il ritiro dei fascicoli di parte.

IL C.T.U.



Avv. Dario Bongiorno  
Dott. BONGIORNO Avv. DARIO

